

<b>Fatture di dicembre .....</b>	<b>1</b>	<b>Affitto a breve termine – Tassazione</b>	
<b>Regime forfettario – requisiti.....</b>	<b>2</b>	<b>aumentata al 26%.....</b>	<b>3</b>
<b>Contributi provinciali 2024.....</b>	<b>2</b>	<b>Regali di Natale e cene di Natale.....</b>	<b>3</b>

## FATTURE DI DICEMBRE

**Attenzione alla detraibilità IVA sulle fatture in entrata per cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute entro la fine dell'anno: Le agevolazioni applicate nel corso dell'anno non potranno essere applicate alla fine dell'anno.**

Alle fatture ricevute nel corso dell'anno o per le dichiarazioni IVA mensili o trimestrali si applica una semplificazione: In caso di ricevimento della fattura con la data di un determinato mese entro il 15 del mese successivo, l'IVA a monte potrà essere presa in considerazione nella dichiarazione IVA di tal mese. Questa semplificazione trova applicazione anche dal lato di uscita del fornitore. In generale, il fornitore può emettere la fattura e inviarla elettronicamente entro dodici giorni dalla data della prestazione o, in caso di fatturazione differita (bolla di consegna), entro il 15 del mese successivo.

Una consegna documentata da bolla di consegna del 20 novembre è fatturata tramite fattura del 30 novembre, tempestivamente emessa dal fornitore in data 15 dicembre (fatturazione differita) e che il cliente riceve lo stesso giorno tramite la piattaforma Sdl. Il fornitore include la fattura in uscita nella dichiarazione IVA di novembre. Anche il cliente può includere la fattura ricevuta nella dichiarazione di novembre e detrarre l'imposta a monte se provvede alla registrazione della fattura nel registro IVA entro il 15 dicembre. Se, invece, la fattura è registrata più tardi (ad esempio, solo a dicembre), sarà inclusa nella dichiarazione di dicembre per quanto riguarda la detrazione dell'imposta a monte.

Tuttavia, tale semplificazione non potrà essere utilizzata alla fine dell'anno: L'IVA a credito sulle fatture in entrata ricevute in un determinato anno potrà essere presa in considerazione esclusivamente nella dichiarazione IVA dell'anno di ricevimento ("consegna") di tali fatture. Per una fattura con data di emissione 2023 ricevuta nel 2024 (ad esempio in caso di fatturazione differita) – e che quindi potrà essere ovviamente registrata solo nel 2024 – l'imposta a credito potrà essere detratta nella dichiarazione del gennaio 2024 (come tutte le altre fatture del mese di gennaio).

La data di emissione è la data in cui la fattura è stata caricata sulla piattaforma Sdl.

Tuttavia, per una fattura con data di emissione 2023, ricevuta elettronicamente nel 2023 e registrata nel 2024, l'imposta a monte potrà essere detratta solo nella dichiarazione annuale IVA del 2024 (mediante registrazione separata, fino ad aprile 2024).

Esistono le seguenti opzioni per le fatture ricevute alla fine dell'anno:

- Fattura datata 2023, ricevuta tramite Sdl nel 2023 e registrata nel 2023: Detrazione dell'imposta a monte nella dichiarazione annuale IVA per il 2023;
- Fattura datata 2023, ricevuta tramite Sdl nel 2023 e non registrata fino al 2024: Detrazione dell'imposta a monte nella dichiarazione IVA annuale per il 2023, con necessità di registrazione separata;
- Fattura datata 2023, ricevuta nel 2024 e registrata non prima del 2024: Detrazione dell'imposta a monte nella dichiarazione annuale dell'IVA per il 2024;

In questo ambito non è determinante la data riportata sulla fattura, ma la data di emissione indicata, che risulta dall'invio alla piattaforma Sdl e rappresenta la data effettiva della fattura. Per le fatture del 2023 ricevute nel 2024 ciò significa che devono essere imputate al 2023 per la contabilità e il bilancio annuale.

## REGIME FORFETTARIO – REQUISITI

***Verso la fine dell'anno alcuni imprenditori e liberi professionisti si chiedono se i requisiti per l'applicazione del regime forfettario risulteranno soddisfatti anche nell'anno successivo.***

In linea di principio, il regime forfettario può essere utilizzato da imprese individuali e liberi professionisti soddisfacenti i seguenti requisiti:

- fatturato annuo massimo dell'anno precedente pari a euro 85.000 (Principio di cassa);
- reddito lordo massimo da lavoro dipendente e/o da pensione pari a euro 30.000 (importo secondo CU);
- remunerazione dei propri dipendenti e collaboratori per un massimo di euro 20.000;
- non è consentita la partecipazione a società di persone, imprese familiari o associazioni di liberi professionisti contemporaneamente all'attività imprenditoriale. È possibile detenere una partecipazione in una società a responsabilità limitata, a condizione che non vi sia una partecipazione di maggioranza (superiore al 50%) e che la SRL non svolga attività identiche o simili alla propria.
- Il soggetto passivo non può utilizzare allo stesso tempo una procedura straordinaria di contabilità IVA (ad esempio agriturismo, agenzia di viaggi, vendite porta a porta, commercio di generi di monopolio, ecc.).
- Lo scopo dell'attività svolta non deve coinvolgere il commercio di immobili, terreni edificabili o veicoli destinati all'esportazione;
- l'imprenditore non può principalmente svolgere attività per un cliente con cui sussisteva un rapporto di lavoro dipendente durante gli ultimi due anni.

La base imponibile nel sistema forfettario è tassata sulla base dei valori di reddito forfettario previsti dalla legge (dal 40% all'86% a seconda dell'attività). La base imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, è soggetta a un'imposta sostitutiva pari al 15%. Per i "nuovi imprenditori" (start up), l'aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni. In generale, devono essere conservati solo i documenti delle fatture. Tutte le dichiarazioni fiscali sono omesse, ad eccezione della dichiarazione dei redditi.

Se uno dei requisiti sopra citati non è più soddisfatto in un determinato anno, l'opzione di applicare il regime forfettario è automaticamente annullata a partire dall'anno successivo. Con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una soglia di tolleranza pari a euro 100.000. Se il limite è superato nel corso dell'anno, si passa immediatamente al regime normale e la tassazione forfettaria è retroattivamente annullata per l'intero periodo d'imposta (non solo dall'anno successivo).

Dal 1° gennaio 2024, tutti gli imprenditori e i liberi professionisti in regime forfettario saranno obbligati a emettere fatture in formato elettronico e a inviarle allo SdI dell'Agenzia delle Entrate. L'obbligo di emettere fatture elettroniche è già in vigore dal 1° gennaio 2023 per gli imprenditori forfettari che hanno superato il limite di euro 25.000 nel 2022.

## CONTRIBUTI PROVINCIALI 2024

***Anche nel 2024 sarà possibile per le piccole imprese richiedere diversi contributi ed incentivi dalla Giunta Provinciale***

### **Acquisto di investimenti mobili**

Anche nel 2024 la Giunta Provinciale incentiva l'acquisto di investimenti mobili con procedura a bando a favore delle microimprese e le piccole imprese. Obiettivo del presente regime d'aiuto è il sostegno degli investimenti aziendali delle microimprese e delle piccole imprese e riguarda i settori artigianato, industria, commercio e servizi.

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 20% dei costi ammissibili.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni come p.es. "Nuova Sabatini" ecc. È ammessa una sola domanda di contributo per impresa da presentarsi online entro il 30 aprile 2024, ore 12:00.

Gli investimenti devono riferirsi ad unità operative ubicate in provincia di Bolzano.

La selezione dei beneficiari avviene con **procedura a bando**. Sono agevolabili i seguenti investimenti in attivi materiali o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,

diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente: arredi, hardware, software, macchinari, macchine operatrici, attrezzature, mezzi di trasporto immatricolati come “veicoli ad uso speciale”, autoveicoli per il trasporto di persone per agenti e rappresentanti di commercio (il primo automezzo con un valore massimo pari a euro 50.000,00 ed acquistato nei primi due anni a partire dall’inizio dell’attività), autoveicoli per il trasporto di persone per le attività di trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente (solo in caso di “nuove imprese”), veicoli per il trasporto di cose per le imprese di commercio su aree pubbliche e di distribuzione automatica di alimenti e bevande. Gli investimenti sostitutivi non sono ammissibili!

### **Esercizi di vicinato**

La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige continua ad agevolare gli esercizi di vicinato. Imprese beneficiarie sono esercizi commerciali che svolgono un “servizio di vicinato” nelle zone rurali il commercio al dettaglio di un ampio assortimento di generi alimentari freschi e conservati nonché di generi di prima necessità in località con un minimo di 150 abitanti. Iniziative agevolabili: l’apertura dell’unico esercizio di vicinato o il mantenimento dell’esercizio di vicinato.

### **Mobilità elettrica**

La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige prevede la concessione di contributi a favore delle imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica anche nel 2024. È ammessa la presentazione di una domanda all’anno per impresa. Sono ammessi i seguenti investimenti, da realizzare nell’ambito dell’attività d’impresa svolta in Alto Adige e che hanno una ricaduta diretta sulla stessa: l’acquisto o il noleggio dei seguenti veicoli per il trasporto di persone e per il trasporto di merci: veicoli elettrici a batteria BEV, veicoli a celle a combustibile H2 FCEV e veicoli elettrici a batteria con range extender (BEV con REX), l’acquisto di “ibridi plug-in” per il trasporto di persone e merci, l’acquisto o il noleggio di veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote o di veicoli con o senza motore ausiliario elettrico con una portata complessiva minima di 150 kg e concepiti esclusivamente per il trasporto di materiale e merci, l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o la stipula di contratti di vendita con riserva della proprietà. I veicoli e le attrezzature devono essere “nuovi di fabbrica”. Sono esclusi gli investimenti che sono oggetto di commercio o destinati al noleggio.

È probabile che vengano proseguite anche gli Interventi per progetti di conciliazione per imprenditrici e lavoratrici autonome e per l’Agevolazione all’economia per l’Internazionalizzazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Provincia: <https://economia.provincia.bz.it/it/agevolazioni-all-economia>.

## **AFFITTO A BREVE TERMINE – TASSAZIONE AL 26%**

La bozza della Legge Bilancio 2024 prevede un aumento della tassazione delle locazioni a breve termine. In linea di principio, si parla di affitto a breve termine se gli appartamenti sono affittati per non più di 30 giorni. L’affitto a breve termine è applicabile a un massimo di 4 appartamenti, poiché a partire dal 5° appartamento si presuppone un’attività commerciale (ed è necessario registrare una partita IVA). Secondo la bozza della Legge Bilancio 2024, la tassazione verrà aumentata dal 21% al 26% nel caso in cui **più di un** appartamento venga affittato a fini turistici. Inoltre, il governo sta creando un database nazionale per tutti gli appartamenti in affitto a breve termine, con l’introduzione di un codice di identificazione per i relativi appartamenti.

## **REGALI DI NATALE E CENE DI NATALE**

***In linea generale, i regali di Natale a dipendenti, clienti, fornitori o partner sono considerati spese di rappresentanza. Affinché siano considerate deducibili, è necessario che vi sia un’affiliazione all’azienda o che servano a promuovere le vendite o le relazioni pubbliche.***

Deducibilità fiscale ai fini dell’imposta sul reddito (IRES/IRPEF):

- Aziende: Le spese di rappresentanza con un valore di acquisto fino a 50 euro sono interamente deducibili ai fini dell’imposta sul reddito; al di là di questo valore, sono deducibili a scaglioni. Per le aziende con un fatturato fino a 10 milioni di euro, è possibile dedurre le spese di rappresentanza fino all’1,5% del fatturato.
- Liberi professionisti: Le spese di rappresentanza sono deducibili fino a un massimo dell’1% della retribuzione percepita nel periodo d’imposta.

**Detraibilità fiscale ai fini dell'IVA:**

Per quanto riguarda la detraibilità dell'IVA, le **aziende** devono distinguere tra **beni di terzi** e **beni di produzione propria**.

- Beni di terzi: Nel caso di acquisto di beni di terzi fino a un valore unitario di 50 euro, l'IVA può essere detratta per intero; al di sopra di questo valore, l'IVA non è detraibile. Questo vale anche per i prodotti alimentari, mentre i cesti regalo sono considerati un'unità.
- Beni di produzione propria: In caso di cessione gratuita di beni di produzione propria, l'IVA è interamente detraibile, indipendentemente dalla soglia di 50 euro di cui sopra. Tuttavia, tale cessione costituisce un'operazione imponibile (vale a dire l'emissione di una fattura con IVA per l'importo delle spese di acquisto sostenute, che compensa l'IVA detratta nell'acquisto).

Per i **liberi professionisti**, l'IVA è completamente deducibile fino a una soglia massima pari a 50 euro, oltre la quale l'IVA non è deducibile.

Per i regali di Natale ai **dipendenti** occorre tenere conto dei principi relativi ai fringe benefit. In linea di principio, i regali in natura (compresi i voucher/buoni) sono esenti da imposte fino a un importo pari a 258,23 euro (3.000 euro per i dipendenti e gli amministratori con figli a carico) per dipendente/anno. Se l'importo è superato, deve essere tassato l'intero importo, non solo quello che supera la soglia. Le prestazioni in denaro devono essere tassate indipendentemente dall'importo.

**Detraibilità fiscale ai fini dell'IVA:**

Per quanto riguarda la detraibilità dell'IVA, anche in questo caso occorre distinguere tra beni di terzi e beni di produzione propria.

- Beni di terzi: La cessione gratuita di beni di terzi ai dipendenti non è da considerare una spesa di rappresentanza. Non sussiste quindi nessun'affiliazione e l'IVA non è detraibile.
- Beni di produzione propria: In caso di cessione di beni di produzione propria l'IVA è detraibile. La successiva cessione gratuita ai dipendenti è trattata come una vendita, su cui grava l'IVA. È possibile non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare a IVA la successiva vendita gratuita.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle **cene di Natale**, occorre distinguere tra cene di Natale per i **dipendenti** e cene di Natale per i clienti. Nel primo caso, il 75% dei costi è deducibile, con un limite massimo dello 0,5% del costo totale annuo per il personale. L'IVA non è detraibile. Se le cene di Natale sono organizzate per i **clienti**, sono considerate spese di rappresentanza, per cui il 75% dei costi è deducibile, a scaglioni in base al fatturato, in linea generale fino all'1,5% del fatturato. L'IVA non è detraibile.

Cogliamo l'occasione per ringraziarvi per la fiducia e la ottima collaborazione durante quest'anno ricco di soddisfazioni.

Vi auguriamo un sereno Natale, buone feste e un felice Anno Nuovo!

Durante il periodo di festività il nostro studio offrirà un "servizio di emergenza".

Per richieste urgenti relative alla contabilità paghe o alla contabilità fiscale, rivolgetevi a [post@contor.it](mailto:post@contor.it) . Da lunedì 8 gennaio 2024 saremo di nuovo a Vostra disposizione durante gli ordinari orari di apertura.

Cordiali saluti

**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch

*La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non si assume nessuna responsabilità in merito alla correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati desideriamo informarVi che, nell'ambito del nostro lavoro, Vi invieremo circolari ed elenchi di scadenze non vincolanti in cui Vi informiamo sui nuovi sviluppi nell'ambito del diritto tributario e commerciale nonché sulle scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni, potete opporVi in qualsiasi momento inviando un messaggio a [post@contor.it](mailto:post@contor.it)*